

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2815

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMICH, GIOVINE, DEIDDA, BALDELLI, BENVENUTI GOSTOLI, BOSCAINI, CANNATA, CARETTA, FRIJIA, GABELLONE, GORI, LANCELLOTTA, LA SALANDRA, LONGI, MAIORANO, MARINO, MILANI, RUSPANDINI, GAETANA RUSSO, SCHIANO DI VISCONTI, URZÌ, VARCHI

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e altre disposizioni concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per il personale ferroviario di macchina, il personale viaggiante e il personale addetto alla manovra nei servizi ferroviari

Presentata il 24 febbraio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende colmare una lacuna nella vigente disciplina pensionistica per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, che attualmente non prevede l'applicazione dei benefici previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, al personale impiegato nei servizi ferroviari, con mansioni direttamente connesse alla sicurezza della circolazione e all'esercizio del trasporto su ferro.

Un intervento in tal senso appare quanto mai necessario e urgente non solo per la natura dell'attività svolta, ma anche in considerazione del recente incremento del nu-

mero delle aggressioni contro il personale ferroviario, viaggiante e no.

Il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che disciplina la materia, individua tassativamente le categorie di lavoratori che, a domanda e in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, hanno diritto al trattamento pensionistico anticipato in ragione della particolare gravosità delle mansioni cui sono addetti. Il personale viaggiante, di macchina e di manovra (tra cui, in via esemplificativa, i capitreno, i macchinisti e gli addetti alla manovra e alla formazione dei treni) non è oggi riconosciuto in modo espresso come categoria tutelata in quanto tale; per questi lavoratori l'accesso ai be-

nefici pensionistici è spesso concretamente possibile solo ove il lavoratore sia in possesso di altro requisito tra quelli previsti dalla normativa.

Questa scelta sembra essere stata operata in modo piuttosto arbitrario, ossia senza che risultino essere stati presi in considerazione fattori oggettivi fondati su solidi presupposti scientifici. Gli effetti di essa persistono ancorché, tanto in sede politica quanto in sede sindacale, siano state frequentemente espresse sollecitazioni affinché si intervenisse per porre rimedio a una situazione che è motivo di frustrazione per il personale ferroviario.

Le mansioni ferroviarie di condotta, di accompagnamento e di manovra dei treni si caratterizzano per elementi oggettivi di gravosità: turnazioni avvicendate e irregolari, elevata responsabilità personale e professionale sulla sicurezza delle persone e delle infrastrutture, gestione di emergenze e criticità nell'esercizio, esposizione prolungata a vibrazioni, rumore e microclima insalubre nonché continua richiesta di attenzione e prontezza decisionale in ambienti operativi di elevata complessità, cui si sommano i menzionati rischi per l'incolumità personale, dovuti ad aggressioni, ormai frequenti, a carico di capotreno e controllori.

La *ratio* della presente proposta di legge è quindi duplice:

1) dare riconoscimento normativo al carattere usurante delle mansioni del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra, senza condizionare tale qualificazione allo svolgimento di turni notturni;

2) inquadrare tale riconoscimento nel sistema già esistente del decreto legislativo n. 67 del 2011, evitando la creazione di un regime parallelo e utilizzando le medesime regole procedurali: domanda del lavoratore, certificazione da parte del datore di lavoro, verifica operata dall'ente previdenziale, criteri temporali di prevalenza dell'attività e monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni.

La presente proposta di legge modifica quindi l'articolo 1 del decreto legislativo

n. 67 del 2011, introducendovi una nuova categoria di lavoratori aventi diritto al riconoscimento del carattere usurante delle loro mansioni, e detta una definizione normativa delle mansioni ferroviarie rilevanti, oltre a stabilire disposizioni transitorie e di coordinamento.

La proposta di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 inserisce tra i beneficiari del trattamento pensionistico anticipato di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 il personale ferroviario di condotta, di accompagnamento e di manovra dei treni, consentendo quindi la fruizione dei benefici pensionistici anche senza il ricorrere delle condizioni di lavoro notturno, fatti salvi, invece, i requisiti generali, l'incumulabilità con altri regimi agevolativi e le decorrenze previsti dal decreto legislativo. La norma, inoltre, definisce in dettaglio le mansioni ferroviarie rilevanti. L'articolo 2 demanda a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di stabilire criteri uniformi per l'attestazione e la documentazione delle mansioni. L'articolo 3 stabilisce che la domanda per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato sia corredata di certificazione del datore di lavoro relativa alle mansioni svolte, ai periodi di servizio, alla prevalenza e alla continuità dell'esercizio delle mansioni medesime, alle abilitazioni possedute dal lavoratore e alle prove documentali attestanti il possesso dei suddetti requisiti; prevede controlli e verifiche da parte dell'ente previdenziale competente e sanzioni per i casi di attestazione non veritiera. L'articolo 4 contiene disposizioni transitorie per la presentazione delle domande di accesso al trattamento previdenziale anticipato nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 2 e delle misure di adeguamento da parte dell'ente previdenziale. L'articolo 5 prevede il monitoraggio delle domande, anche ai fini del controllo degli effetti finanziari, e una relazione sull'applicazione delle norme, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno. L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie: in particolare, si prevede che all'attuazione delle disposizioni introdotte

dalla proposta di legge si provveda mediante le risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente. È prescritta la verifica annuale della spesa e, qualora da essa emergano scostamenti, si prevede che la decorrenza dei trattamenti sia differita secondo l'ordine di precedenza determinato dal tempo di maturazione dei requisiti e

dalla data di presentazione della domanda. L'articolo 7, al fine di agevolare l'organizzazione delle procedure occorrenti per l'attuazione delle nuove norme, dispone l'entrata in vigore della legge il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di accesso anticipato al pensionamento per il personale ferroviario)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) personale addetto, in via effettiva, prevalente e continuativa, alla condotta dei treni, all'accompagnamento dei treni, con compiti operativi inerenti alla sicurezza e alla regolarità dell'esercizio, e alle operazioni di manovra, di formazione e di movimentazione dei convogli, avente mansioni direttamente afferenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria, spettanti ai profili professionali del personale di macchina o di condotta, del personale viaggiante con compiti operativi afferenti alla sicurezza dell'esercizio e del personale addetto alle operazioni di manovra e formazione dei convogli, come individuati dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro di settore e dai sistemi di classificazione e di inquadramento applicati, esercitate alle dipendenze di imprese ferroviarie, del gestore dell'infrastruttura ferroviaria ovvero di soggetti comunque legittimati allo svolgimento di attività ferroviaria secondo la normativa vigente ».

Art. 2.

(Criteri per l'attestazione dei requisiti)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) criteri e modalità uniformi di attestazione delle mansioni da parte del datore

di lavoro, anche mediante la ricognizione e il raccordo con i profili professionali e le declaratorie delle mansioni come stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore ferroviario;

b) il modello, i criteri e i contenuti minimi dell'attestazione del datore di lavoro, di cui alla lettera a), nonché la documentazione probatoria da allegare, in copia o per estratto, per i fini di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

c) le modalità per il coordinamento con le procedure di accertamento di cui all'articolo 3 e di monitoraggio di cui all'articolo 5.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, l'ente previdenziale competente adegua i modelli e le relative istruzioni secondo le disposizioni del decreto medesimo e adotta le misure necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

(Documentazione e procedimento di accertamento dei requisiti)

1. Alla domanda di accesso al trattamento pensionistico anticipato dei lavoratori di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, introdotta dall'articolo 1 della presente legge, è allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione del datore di lavoro, resa secondo il modello, i criteri e le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 2 della presente legge, che indica:

a) il profilo professionale e le mansioni svolte dal lavoratore, con riferimento alle declaratorie delle mansioni come stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicata;

b) i periodi di svolgimento effettivo delle mansioni, con attestazione della prevalenza e della continuità di svolgimento delle stesse;

c) le abilitazioni e le idoneità richieste e possedute dal lavoratore, ove previste;

d) gli estremi e la tipologia della documentazione organizzativa e di servizio comprovante lo svolgimento delle mansioni, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. L'ente previdenziale competente procede all'accertamento secondo le modalità stabilite dal citato decreto legislativo n. 67 del 2011 e dal decreto di cui all'articolo 2 della presente legge, con facoltà di richiedere integrazioni documentali, effettuare verifiche anche mediante accessi ispettivi e acquisire informazioni presso i datori di lavoro.

3. In caso di attestazioni o presentazione di documentazione non veritiere, si applicano le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dalle altre norme vigenti, nonché le disposizioni in materia di indebita percezione di prestazioni previdenziali.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'adozione degli atti di cui all'articolo 2 della presente legge, i lavoratori che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, o maturano i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato ai sensi della lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, introdotta dall'articolo 1 della presente legge, presentano la domanda secondo la disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo e dalle relative norme attuative.

Art. 5.

(Monitoraggio e relazione alle Camere)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con gli enti

previdenziali competenti, assicura il monitoraggio delle domande presentate, degli accertamenti eseguiti e dei trattamenti pensionistici anticipati concessi ai sensi della presente legge, anche ai fini della verifica degli effetti finanziari.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere una relazione che indica il numero delle domande presentate, di quelle accolte e di quelle respinte, i principali motivi di rigetto, i tempi medi di conclusione dei procedimenti e l'andamento degli accessi effettivi al pensionamento anticipato ai sensi della presente legge.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge mediante le risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ente previdenziale competente, nell'ambito delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 5, verificano annualmente l'ammontare delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge.

3. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 2 risultino, anche in via prospettica, l'insufficienza delle risorse disponibili a legislazione vigente ai fini dell'erogazione dei trattamenti pensionistici anticipati di cui alla presente legge nell'anno di riferimento ovvero scostamenti di spesa tali da pregiudicare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ente previdenziale competente, sono adottate misure di contenimento della spesa consistenti nel differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici richiesti ai sensi della presente legge, nel rispetto dell'ordine di precedenza determinato dalla data di maturazione dei requisiti e, a parità di questa, dalla data di presentazione della domanda.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

